

1

DURATA

Massimo 24 mesi

La durata massima del contratto a termine è di 12 mesi, mentre in passato era di 36. Si può arrivare a 24 mesi ma a fronte di una delle tre causali previste dal decreto: esigenze temporanee e oggettive, estranee all'ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell'attività ordinaria. Si tratta di causali di difficile applicazione

2

PROROGHE E RINNOVI

Spesso da giustificare

Come in passato il contratto a termine può essere prorogato e rinnovato. Tuttavia il numero massimo di proroghe scende da 5 a 4 e se il prolungamento del contratto porta a superare i 12 mesi, la proroga deve essere giustificata dalla causale. Quest'ultima è sempre obbligatoria in caso di rinnovo. La causale scatta anche a fronte di una successione tra contratto "diretto" e in somministrazione e viceversa, seppur a distanza di tempo

3

LIMITI QUANTITATIVI

Le percentuali

Un'azienda può utilizzare lavoratori a tempo determinato in misura massima pari al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dello stesso anno. Non rientrano in questo vincolo i contratti stagionali, quelli per sostituzione, per nuove attività, per ricerca e con gli over 50. Inoltre, non si possono avere lavoratori a tempo determinato "diretto" e somministrati per un totale che supera il 30% di quelli con contratto stabile

4

ATTIVITÀ STAGIONALI

Esenzione dai vincoli

Le nuove regole sul lavoro a tempo determinato non si applicano alle attività stagionali che rimangono esenti dai limiti riguardanti la durata massima, nonché dalle disposizioni relative a proroghe e rinnovi. Sono considerate stagionali le attività elencate del decreto del presidente della Repubblica 1525/1963 e quelle individuate dai contratti collettivi. Queste ultime sono soggette però all'incremento dello 0,5% che si applica in occasione di ogni rinnovo

5

SOMMINISTRAZIONE

Condizioni specifiche

Se il contratto a termine è in somministrazione, le causali si applicano all'utilizzatore e se un lavoratore viene impiegato presso diverse aziende ogni volta si azzerava il contatore ai fini del raggiungimento del limite dei 12 mesi. Il rapporto a termine con l'agenzia resta comunque vincolato al massimo di 24 mesi. Le causali e il tetto di durata non si applica se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione

6

CONTRATTAZIONE

Le modifiche possibili

La contrattazione collettiva può prevedere il superamento delle percentuali del 20 e del 30 per cento. Inoltre possono innalzare il limite dei 24 mesi. La circolare 17/2018 fa salve le deroghe contenute nei contratti in essere all'entrata in vigore del decreto dignità. Ulteriori modifiche possono essere introdotte con i contratti di prossimità (articolo 8 del DL 138/2011), che possono intervenire anche sull'obbligo delle causali